

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 febbraio 2014, n. 47

Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con DCR n. 42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio.

OGGETTO: Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con DCR n. 42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”*;

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”* ;

CONSIDERATO che lo stesso Decreto prevede, all'art. 44, che la Regione adotti il *“Piano di Tutela delle Acque Regionale”*, di seguito denominato Piano, che costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 183/89 articolato secondo le specifiche indicate nell'Allegato 4 del D.Lgs. 152/99;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni un piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (COM/2012/0673);

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 2 maggio 2006 *“proposta di deliberazione consiliare concernente: proposta al Consiglio regionale di approvazione del “Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)” ai sensi del d.lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007) che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 317 dell'11 aprile 2003 *“Designazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti della Regione Lazio ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 6 agosto 2004 *“Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 18 febbraio 2005 Piano regionale per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili;

VISTO il Regolamento regionale n. 14 del 23 novembre 2007 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.116 del 19 febbraio 2010 “Designazione dell'area sensibile del Golfo di Gaeta e dei bacini drenanti ad essa afferenti ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 219 del 13 maggio 2011 “Adozione del documento concernente le caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 563 del 25 novembre 2011 “Attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 3, punto 1, alla parte III del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal decreto ministeriale 16 giugno 2008, n. 131. Approvazione della Tipizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Lazio”;

VISTA la determinazione n. A01904 del 13 marzo 2012 “Attuazione dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Conferma delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con D.G.R. n 767 del 6/8/2004”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 414 del 6 agosto 2012 “Procedure per il rilascio di parere su opere edilizie realizzate all’interno delle aree di salvaguardia di captazioni idropotabili a servizio di un acquedotto pubblico, delimitate con provvedimento regionale”;

VISTA la determinazione n.A00732 del 6 febbraio 2013 “Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nel territorio della Regione Lazio al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati. Attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) 7 aprile 2006 e della legge regionale n. 17 del 23 novembre 2006”;

VISTA la DGR 127 del 5 giugno 2013 “Convalida della Determinazione n. A 01477 del 27 febbraio 2013, avente ad oggetto "Conferma delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con D.G.R. n. 767 del 6/8/2004 e del r.r. n. 14/2007 "Programma d'Azione da attuare in dette zone"”;

VISTA la determinazione A01477 del 27 febbraio 2013 “Conferma delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con D.G.R. n 767 del 6/8/2004, e del r.r. n. 14/2007 Programma d'Azione da attuare in dette zone”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 15 febbraio 2013 “Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Individuazione della rete di monitoraggio delle acque superficiali della Regione Lazio”;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, in particolare art. 121, comma 5 che prevede l’aggiornamento del Piano ogni sei anni;

RITENUTO necessario emanare linee guida propedeutiche all’aggiornamento del Piano, al fine di definire criteri e modalità per la redazione dello stesso

D E L I B E R A

sulla base delle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione

- di approvare le Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con DCR n. 42 del 27 settembre 2007 della Regione Lazio per la definizione dei criteri e modalità per la redazione dello stesso, di seguito riportate:

Inquadramento normativo

La Direttiva Europea 2000/60/CE costituisce il quadro normativo per l'azione comunitaria in materia di acqua, sul presupposto che la stessa costituisce un patrimonio comune da salvaguardare e tutelare in quanto elemento naturale e risorsa per l'utilizzo antropico. L'acqua va preservata, quindi, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo mediante un suo utilizzo corretto e sostenibile; la Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

All'interno di questo quadro normativo si inserisce anche la Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, recepita dal D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

In Italia, la produzione legislativa nazionale, ricettiva di numerose Direttive Comunitarie e per questo copiosa e complessa, è stata raccolta per la prima volta in un Testo Unico con il D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999.

La Regione Lazio ha adottato il "Piano di Tutela delle Acque Regionale" (PTAR), ai sensi dell'art. 44 del succitato Decreto, interamente recepito dal successivo D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Piano, adottato con D.G.R. n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007, sarà revisionato alla luce di una strategia elaborata sulla base delle indicazioni emerse dal programma "*Blueprint to safeguard Europe's water resources*" (Piano di salvaguardia delle risorse idriche europee) che l'Unione Europea ha presentato nel novembre 2012, sviluppato nell'ottica di una strategia basata, come detto, su un approccio integrato di governo della domanda, risparmio, efficienza, conservazione e utilizzo sostenibile dell'acqua. Tale Piano di salvaguardia costituisce il documento politico più importante dell'Unione europea in materia di politica dell'acqua dopo la Direttiva Quadro Europea sull'acqua del 2000. Dal momento dell'approvazione del Piano Regionale ad oggi si è succeduta nel tempo una copiosa produzione normativa che ha determinato importanti modifiche al D.lgs.152/2006:

- D. Lgs. 9 novembre 2006, n. 284; D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; D. Lgs. 16 marzo 2009, n. 30; D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128; D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168; D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205; D. Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219; D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121; D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116; D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227; Decreto 10 agosto 2012, n. 161;
- Leggi n. 286/06, n. 17/07, n. 101/08, n. 123/08, n. 205/08, n. 210/08, n. 2/09, n. 13/09, n. 102/09, n. 166/09, n. 36/10, n. 122/10, n. 148/11, n. 214/11, n. 27/2012;
- D.M. 16 giugno 2008, n. 31; D.M. 14 aprile 2009, n. 56; D.M. 8 novembre 2010, n. 260;
- Sentenze della Corte Costituzionale n. 232/09, n. 246/09, n. 247/09, 249/09.

A livello Europeo, oltre alla Direttiva 2000/60, si citano numerose altre Direttive del Parlamento e del Consiglio Europeo, quali:

- Direttiva 91/271/CE concernente le acque reflue urbane;
- Direttiva 91/676/CE concernente i nitrati;
- Direttiva 98/83/CE concernente l'acqua potabile;

- Direttiva 2006/7/CE concernente le acque di balneazione;
- Direttiva 2006/118/CE concernente le acque sotterranee;
- Direttiva 2008/105/CE concernente lo standard di qualità ambientale;
- Decisioni della Commissione del 17 agosto 2005 e del 30 ottobre 2008 concernenti lo stato ecologico ambientale;
- Direttiva 2007/60/CE concernente le alluvioni;
- Direttiva 2008/56/CE concernente strategia dell'ambiente marino.

Finalità del Piano

In attuazione della normativa comunitaria, recepita dalla legislazione nazionale, il PTAR si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni del Lazio e contiene, oltre agli interventi volti a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le misure necessarie alla tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico.

In particolare, l'aggiornamento del Piano è finalizzato a migliorare l'attuazione della normativa vigente, integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali, quali quella agricola, industriale e urbanistica, nelle decisioni in materia di pianificazione locale e di utilizzo del suolo; assicurare migliore informazione ambientale ai cittadini.

In materia di risorse idriche, l'obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente, e di garantire che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.

Il PTAR costituisce un Piano di stralcio di settore di Bacino e rappresenta lo strumento dinamico attraverso il quale le Regioni, avvalendosi di una costante attività di monitoraggio (art.18 Decreto anzidetto), programmano e realizzano a livello territoriale gli interventi necessari a raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, tra i quali il raggiungimento dello stato di buona qualità di ciascun corpo idrico e di condizioni di utilizzo della risorsa, entro il 2015.

Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque

Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. il Piano di Tutela delle Acque costituisce uno specifico Piano di settore che deve attenersi agli atti di pianificazione o di indirizzo e coordinamento predisposti dalle Autorità di Bacino con i quali sono definiti gli obiettivi su scala di Distretto.

La Regione dopo aver redatto il Piano, sentite le Province previa adozione di eventuali misure di salvaguardia, adotta il Piano di Tutela delle Acque e lo trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché alle competenti Autorità di Bacino per le verifiche di competenza.

Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di Tutela, le Autorità di Bacino verificano la conformità del Piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento predisposti ed esprimono parere vincolante che dovranno essere recepiti nell'approvazione finale del Piano da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione/aggiornamento del Piano di Tutela, la Regione potrà in essere apposti programmi di rilevamento dei dati, utili a descrivere le caratteristiche del Bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché necessari alla raccolta dei dati relativi all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, in ossequio al principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, e secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla Parte Terza del succitato Decreto; le risultanze delle attività di cui sopra saranno trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Dipartimento Tutela delle Acque Interne e Marine dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I programmi anzidetti saranno adottati in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla Parte Terza del Decreto e alle disposizioni adottate con

apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Gli aggiornamenti del Piano di Tutela delle Acque dovranno garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dovrà prevedere le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Per il conseguimento delle anzidette finalità, il Piano aggiornato dovrà contenere:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'indicazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate, tese al raggiungimento di una maggiore tutela ambientale attraverso anche la verifica dell'efficacia delle misure prescritte nel precedente Piano, di quelle attuate e della loro valutazione in termini di costi/benefici ambientali;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle Autorità e Agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei Comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- l'analisi economica di cui all'allegato 10 alla Parte Terza del Decreto succitato e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Inquadramento procedurale e indicazioni metodologiche sulle attività di aggiornamento e adeguamento dei contenuti del piano di Tutela delle Acque alle nuove norme vigenti.

I contenuti del PTAR sono disciplinati dagli artt. 121-123 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii e dalla parte B dell'Allegato 4 alla Parte Terza dello stesso.

Ai fini dell'aggiornamento è necessario sviluppare le seguenti attività.

1. Aggiornare la caratterizzazione dei bacini idrografici (D.M. 131/08).

Il citato Decreto reca i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici, consistente nelle attività di tipizzazione, individuazione dei corpi idrici e analisi delle pressioni; il Piano recepirà detta caratterizzazione indicando i corpi superficiali significativi e di riferimento.

2. Aggiornare la caratterizzazione e tipizzazione dei corpi idrici sotterranei (D.lgs. 30/09).

Per le acque sotterranee occorre:

- la rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratigrafiche idrogeologiche delle singole zone;
- la suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee;
- l'aggiornamento dei campi di esistenza degli acquiferi (sulla base delle risultanze del monitoraggio esperito all'interno del PTAR ai sensi del 152/06) e dello stato ambientale sulla base dei dati aggiornati forniti da ARPA LAZIO;
- la classificazione delle acque caratterizzate dalla presenza di inquinanti di origine naturale accanto ad una presenza di nitrati di origine antropica. Lo stato delle acque sotterranee è il risultato dell'analisi congiunta di stato chimico e quantitativo;
- la classificazione delle qualità delle acque dolci superficiali (invasi) destinate alla produzione

di acqua potabile;

- lo stato qualitativo delle acque sotterranee captate e messe in rete.

Il PTAR accoglierà detta tipizzazione indicando i corpi idrici sotterranei a specifica destinazione.

3. Aggiornare le pressioni e gli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee.

In particolare occorre definire:

- le pressioni sullo stato quantitativo inerenti sia i prelievi che gli scarichi;
- le pressioni sullo stato qualitativo inerenti sia gli scarichi che i carichi inquinanti (da origine puntuale e diffusa);
- l'acquisizione di eventuali contributi relativi a pregresse attività già espletate dalla Regione o altri Enti regionali che, se coerenti con le finalità del presente programma, saranno recepiti all'interno dei documenti di Piano;
- il quadro conoscitivo delle pressioni attraverso il censimento dei prelievi e degli scarichi, sulla scorta dei dati disponibili presso gli Enti concedenti (Province - Regione);
- l'aggiornamento del quadro conoscitivo delle opere puntuali e a rete, in relazione alle disponibilità idriche ed ai livelli qualitativi delle risorse idriche superficiali e sotterranee derivanti dalle pressioni antropiche.

4. Individuazione e caratterizzazione di corpi idrici a specifica destinazione ed aree critiche.

Si tratta in particolare di individuare/aggiornare le attuali delimitazioni e/o confermare le attribuzioni già definite nel PTAR approvato con DCR 42/2007:

- le aree con criticità;
- le aree vulnerabili (alla desertificazione, ai nitrati di origine agricola e ai fitofarmaci);
- le acque a specifica destinazione;
- le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- le aree sensibili.

Verrà acquisita la documentazione sviluppata dall'Assessorato, dalle Strutture regionali competenti in Agricoltura e Ambiente al fine di sviluppare le attività del presente punto 4.

5. Aggiornamento dello stato ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Al fine di pervenire alla stesura definitiva della mappa sullo stato ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, si rende necessario poter disporre di dati provenienti dai monitoraggi relativi a:

- rete di monitoraggio quantitativo;
- rete di monitoraggio qualitativo fisico – chimico e biologico: dati ARPA e Autorità di Bacino da confrontare con i requisiti di conformità previsti dal D.Lgs. 152/2006.

Sulla scorta dei dati di monitoraggio aggiornati verrà ridefinito lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, i cui elementi di sintesi saranno rappresentati in cartografie tematiche ove saranno evidenziate le aree a specifica tutela.

6. Elenco degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee definiti dalle Autorità di Bacino e dalla Regione.

Allo scopo di pervenire all'elencazione degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee, si rende necessario acquisire, sulla base del monitoraggio aggiornato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, l'elenco aggiornato degli obiettivi definiti dalle Autorità.

7. Sintesi del programma (o programmi) di misure e norme di salvaguardia e degli interventi (Norme Tecniche/ Aggiornamento documento esistente).

Le misure previste dal Piano di Tutela dovranno essere aggiornate mediante la quantificazione dei costi e delle priorità degli interventi, anche attraverso l'integrazione delle misure volte ad assicurare:

- il deflusso minimo vitale;
- l'adeguamento e la gestione della rete di monitoraggio quali-quantitativo regionale;
- il riordino delle concessioni e la regolamentazione dei prelievi (misuratori di portate, ecc.);
- le misure di salvaguardia.

Il Piano dovrà inoltre recepire eventuali specifiche norme del settore agricolo e industriale che riguardano reflui zootecnici, oleari, ecc. e nella predisposizione delle misure bisognerà tenere conto di quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 152/2006 e allegato 11 in merito alla programmazione delle misure stesse.

8. Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Gli artt. 4 e 7 del d. lgs. 152/06, come integrato dal d.lgs. 4/2008 e d.lgs. 128/2010 prescrivono di sottoporre il PTA a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Si cita l'art. 4 comma 4 lett. a) del citato d.lgs. 4/08 *“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.”*

La procedura VAS ha lo scopo di valutare ed evidenziare la sostenibilità del Piano stesso nel quadro di pianificazione e programmazione ivi contenuto, superando la logica della valutazione di singole opere e progetti. Con la DGR 05 marzo 2010, n. 169 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 14/05/2010, la Regione ha approvato le **Linee Guida Regionali** sulla VAS aventi come scopo quello di dettare degli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure.

L'integrazione tra pianificazione e valutazione ambientale deve *“essere effettuata durante la fase preparatoria del piano”* e deve essere estesa all'intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano (il monitoraggio del Piano).

Secondo quanto disposto dagli artt. 11 e segg. del D.Lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità precedente contestualmente al processo di formazione del Piano o programma e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di coerenza;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, e i provvedimenti amministrativi di approvazione di strumenti privi di VAS sono nulli.

Il Rapporto Ambientale (art. 13 D.Lgs. 152/2006) costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul contesto culturale e territoriale di riferimento. L'allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 riporta i contenuti minimi del quadro informativo che il rapporto deve contenere in relazione al livello di dettaglio richiesto dal Piano.

La proposta di piano ed il rapporto ambientale dovranno essere messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale in sessioni di confronto pubblico al fin di recepire eventuali osservazioni e la documentazione dovrà essere depositata presso le sedi istituzionali territorialmente competenti.

Il Monitoraggio (art. 18 del D.Lgs. 152/2006), da effettuare attraverso l'Arpa Lazio, assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da individuare tempestivamente imprevisti ed effetti negativi che comporteranno l'adozione di opportune misure correttive.

L'Autorità procedente e l'Arpa Lazio adottano sistemi informativi attraverso opportuni siti web per pubblicizzare le modalità di svolgimento delle sessioni di monitoraggio e le informazioni raccolte nell'attività di monitoraggio costituiscono motivo di implementazione al Piano, che come sostenuto in precedenza, è uno strumento dinamico.

9. Consultazione/partecipazione pubblica.

La Direttiva 2000/60 prevede, all'art.14, recepito dall'art. 122 del succitato Decreto, che l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque avvenga mediante la collaborazione di tutti i portatori di interesse; la "partecipazione pubblica" nella formazione del Piano di Gestione delle acque è dunque "la possibilità offerta alle persone di influenzare gli esiti di piani e procedure". Su richiesta motivata, la Regione autorizzerà l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base alle quali è stato elaborato il progetto di aggiornamento del Piano di Tutela. La Regione provvederà affinché, per il territorio di competenza ricadente nel Distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano aggiornato, inclusa una dichiarazione delle misure consultive;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza;
- c) copia del progetto di Piano di Tutela.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, l'aggiornamento del Piano, adottato dalla Giunta Regionale, sarà pubblicato sul sito Web della Regione per essere sottoposto all'esame delle Autorità di Bacino Nazionali ed Interregionali, delle Province, degli Enti Locali e di quanti abbiano interesse.

Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, la Regione concederà, come disposto dal succitato Decreto, un periodo minimo previsto dalla normativa di riferimento per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 2.

L'aggiornamento del Piano avverrà sulla base dei contributi che perverranno nelle varie fasi di

partecipazione anzidette (VAS, partecipazione pubblica).

A seguito della conclusione di questa fase procedimentale, quindi in seguito all'acquisizione delle osservazioni, potrà essere elaborato il Piano di aggiornamento dell'attuale Piano di Tutela, il quale verrà proposto alla Giunta Regionale per la definitiva adozione; quindi il Piano, approvato dal Consiglio Regionale, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà altresì pubblicato in formato cartaceo ed in formato elettronico.

10. Trasmissione delle informazioni e delle relazioni.

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto, contestualmente alla pubblicazione del Piano aggiornato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la Regione trasmetterà copia di detto Piano aggiornato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine del successivo inoltro alla Commissione Europea. In seguito, trasmetterà al medesimo Ministero, per l'inoltro alla Commissione Europea, le relazioni sintetiche di cui ai punti a) e b) dell'art.123.

Entro tre anni dalla pubblicazione del Piano di Tutela aggiornato, la Regione trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'articolo 116 del D.Lgs. 152/2006.

Il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

La presente Deliberazione viene pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di Deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.